CAMERA DEI DEPUTATI N. **2674**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCERRA, CHERCHI, MORFINO

Disposizioni concernenti il rimborso delle imposte indebitamente versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa

Presentata il 24 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge si colloca nell'alveo dei numerosi interventi normativi e atti parlamentari riferiti ai rimborsi delle imposte pagate dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma verificatosi in Sicilia il 13 e 16 dicembre 1990, che devastò gran parte delle province di Catania, Ragusa e Siracusa e che causò anche numerose vittime. Si tratta di una vicenda complessa che si protrae da oltre tre decenni, caratterizzata da ostacoli procedurali e amministrativi e da interpretazioni normative che hanno nel tempo determinato una significativa e ingiustificata disparità tra coloro che hanno potuto beneficiare del rimborso di quanto versato in eccesso allo Stato, nel triennio 1990-1992, e i contribuenti che di fatto ne sono rimasti esclusi.

La complessa produzione normativa non ha previsto una modalità di rimborso automatico, bensì la presentazione di un'istanza entro un termine fissato dalla legge (1° marzo 2010), ormai scaduto. Tale termine è stato inoltre determinato a distanza di diciotto anni dagli eventi drammatici in questione, ponendo un serio problema per la diffusione delle informazioni e l'accesso alle procedure di rimborso. Ne deriva che una parte degli aventi diritto non sono stati messi nelle condizioni di avanzare l'istanza di rimborso per ragioni diverse, quali la mancanza di informazioni adeguate, specie per i lavoratori dipendenti le cui imposte erano versate dai sostituti d'imposta, la complessità delle procedure o la semplice

impossibilità materiale di accedere agli uffici competenti nel periodo immediatamente successivo al sisma, rimanendo di fatto esclusi dal beneficio, nonostante ne avessero pieno diritto.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo principale di porre rimedio a tale oggettiva situazione di discriminazione al fine di garantire anche a chi non ha potuto, per vari motivi, presentare l'istanza nei termini previsti, il pieno e integrale riconoscimento del diritto ai rimborsi tributari in favore dei contribuenti colpiti dal citato sisma del dicembre 1990, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In tale contesto assumono rilevanza anche le disposizioni dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2014, n. 111, concernenti l'istituzione del tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, sia per accertare i rimborsi già riconosciuti, quelli dovuti e non ancora erogati, sia per valutare le istanze di rimborso relative al citato sisma del 1990, presentate anche successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla legge. La disposizione citata, oltre a individuare una sede di confronto istituzionale per affrontare il contenzioso ancora esistente sui rimborsi afferenti al sisma, ha quindi riaperto la questione dei termini dell'istanza per coloro che, pur avendo diritto al rimborso, avendo pagato interamente l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) durante il periodo di sospensione fiscale successivo al sisma stesso, non hanno presentato l'istanza di rimborso nei termini e ne sono rimasti esclusi. Al fine di rispondere pienamente all'esigenza di equità fiscale e rafforzare il quadro normativo di riferimento, la presente proposta di legge prevede, altresì, la proroga del citato tavolo tecnico fino alla completa definizione delle posizioni.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto della proposta di legge, ossia assicurare il pieno e integrale riconoscimento del diritto alla restituzione delle imposte sui redditi (IRPEF) indebitamente versate dai cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La disposizione richiama la base giuridica del beneficio ossia l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riconosce un rimborso del 90 per cento delle imposte versate nel triennio 1990-1992. La disposizione riconosce, dunque, il diritto al rimborso quale diritto soggettivo di natura restitutoria, non condizionato alla previa presentazione di un'istanza, e fondato sull'avvenuto pagamento di somme non dovute. Si chiarisce che tale diritto non è soggetto a decadenza e non si estingue per prescrizione, in quanto ha natura di restituzione di indebito tributario, in coerenza con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi *S.A. Dangeville contro Francia* (2002), *S.A. Cabinet Diot et Gras Savoye contro Francia* (2003) e *AON Conseil et Courtage contro Francia* (2007). La richiamata giurisprudenza riconosce che un credito di rimborso fiscale costituisce un « bene » ai sensi del citato articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU e che la negazione o la preclusione temporale del rimborso può configurare una violazione del diritto di proprietà, specialmente quando il contribuente non disponeva, al momento della scadenza del termine, di un rimedio effettivo per far valere il proprio diritto. L'impostazione adottata dalla presente proposta di legge mira quindi a ricondurre a equità la posizione dei contribuenti che, pur avendo assolto regolarmente i propri obblighi fiscali nel triennio 1990-1992, sono rimasti esclusi dai rimborsi dovuti per ragioni meramente formali o per carenza di informazione.

L'articolo 2 disciplina le modalità per l'erogazione del rimborso, distinguendo due fattispecie principali. Al comma 1, si prevede il rimborso automatico rateizzato: in via ordinaria, l'Agenzia delle entrate procede al riconoscimento d'ufficio, tramite l'attribuzione di un credito d'imposta corrispondente alle somme dovute, da utilizzare in compensazione nei versamenti fi-

scali successivi, in cinque quote annuali. Tale modalità è la più efficiente sul piano amministrativo e garantisce il recupero progressivo delle somme da parte dello Stato, assicurando nel contempo la piena restituzione di quanto dovuto ai contribuenti. Il credito d'imposta è espressamente qualificato come non imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al comma 2, si dispone il rimborso integrale su istanza: per i soggetti che non dispongono di redditi imponibili o non sono tenuti al pagamento di imposte, quali i disoccupati, i pensionati minimi, i soggetti incapienti, è previsto un rimborso diretto in denaro, in un'unica soluzione, previa istanza in via telematica o cartacea. Tale clausola di equità evita che i contribuenti economicamente più deboli restino esclusi dal beneficio per mancanza di capienza fiscale. Come detto, il diritto è qualificato come restitutivo e non soggetto a decadenza, nel rispetto della citata giurisprudenza della CEDU e dei princìpi di proporzionalità e non discriminazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infine, al comma 3, si prevede che l'Agenzia delle entrate istituisca un numero verde nazionale gratuito e una sezione informativa dedicata nel proprio sito *internet* istituzionale. Tale misura risponde all'esigenza, più volte evidenziata nei procedimenti giudiziari relativi ai mancati rimborsi del sisma del 1990, di garantire un'adeguata informazione e assistenza ai cittadini, evitando che la mancata conoscenza del diritto determini ulteriori esclusioni.

L'articolo 3 dispone, fino alla completa attuazione delle disposizioni della proposta di legge, la proroga del tavolo tecnico per la verifica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 4 reca, in fine, la copertura finanziaria della proposta di legge, con oneri complessivamente stimati in 1.000 milioni di euro nel quinquennio 2026-2030, a valere sui capitoli di bilancio già esistenti, relativi, in particolare, a rimborsi di imposte dirette e sostitutive, rimborsi derivanti da contenziosi tributari o da sentenze; rimborsi e compensazioni di tributi erariali e relativi interessi. Questa scelta consente di finanziare la misura senza istituire nuovi fondi, mantenendo la neutralità del provvedimento sotto il profilo della finanza pubblica. Solo in caso di esaurimento delle risorse disponibili, è prevista la possibilità di integrazione mediante il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 o tramite rimodulazione di spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a garanzia della continuità dei rimborsi. La disposizione prevede, inoltre, un monitoraggio annuale dell'andamento dei rimborsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente proposta di legge nel suo complesso mira a sanare definitivamente un'ingiustizia fiscale storica, restituendo ai cittadini dei comuni colpiti dal citato sisma del 1990 le somme indebitamente versate, nel rispetto dei princìpi di eguaglianza, buona amministrazione e tutela della proprietà sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU. La scelta di utilizzare i capitoli di spesa esistenti e di ricorrere prioritariamente alla misura del credito d'imposta assicura la sostenibilità finanziaria e l'efficienza gestionale dell'intervento, garantendo al tempo stesso il pieno riconoscimento di un diritto ormai consolidato nella coscienza giuridica e nella giurisprudenza nazionale ed europea.

A distanza di oltre trent'anni, l'auspicio è che grazie alla presente proposta di legge la complessa vicenda dei mancati rimborsi tributari possa trovare finalmente una sua composizione definitiva, garantendo, in un percorso condiviso con le amministrazioni pubbliche e le autorità locali, il riconoscimento a tutti i residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa di un diritto sostanziale tutelato dalla legge, ma rimasto troppo a lungo negato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge garantisce il pieno e integrale riconoscimento del diritto alla restituzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) indebitamente versate, relative ai periodi d'imposta 1990, 1991 e 1992, in favore dei contribuenti residenti o domiciliati fiscalmente nei territori colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il diritto di cui al comma 1 ha natura restitutoria e non è soggetto a termini di decadenza né a prescrizione ai sensi dell'articolo 2934, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.

(Modalità per il rimborso in favore degli aventi diritto)

1. Per gli aventi diritto alla restituzione di cui all'articolo 1 della presente legge che, alla data del 30 novembre 2025, non risultino soddisfatti, il rimborso delle somme di cui al medesimo articolo 1 è effettuato dall'Agenzia delle entrate, mediante riconoscimento di un credito d'imposta pari all'importo spettante, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo. Il credito è imputato d'ufficio in sede di versamento delle imposte dovute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e non concorre alla formazione del reddito imponibile né dell'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non dispongono di redditi imponibili

o non sono tenuti al versamento di imposte o ritenute possono chiedere il rimborso integrale in denaro delle somme di cui all'articolo 1, presentando apposita istanza in via telematica o cartacea all'Agenzia delle entrate, corredata della documentazione attestante la residenza o il domicilio fiscale nei periodi d'imposta 1990, 1991 e 1992 e le ritenute o i versamenti effettuati. L'Agenzia delle entrate provvede alla liquidazione del rimborso delle imposte indebitamente dovute in unica soluzione entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

3. L'Agenzia delle entrate istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un numero verde nazionale gratuito e un'apposita sezione informativa nel proprio sito *internet* istituzionale per fornire ai contribuenti di cui al comma 1 un'assistenza dedicata, le informazioni sulle procedure di rimborso e il supporto nella verifica della propria posizione fiscale.

Art. 3.

(Proroga del tavolo tecnico e relazione alle Camere)

1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2014, n. 111, sono prorogati fino alla completa attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. I lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 comprendono l'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dell'Agenzia delle entrate della platea complessiva dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa aventi diritto alla restituzione di cui all'articolo 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente, in particolare, i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.000 milioni di euro complessivi per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse già stanziate nei capitoli di bilancio relativi ai rimborsi e alle compensazioni fiscali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati al rimborso di imposte e crediti tributari.

2. Qualora le risorse di cui al comma 1 risultino insufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a integrare le relative dotazioni, nei limiti della spesa complessiva di cui al medesimo comma 1, mediante rimodulazione delle autorizzazioni di spesa esistenti ovvero mediante utilizzo, in via compensativa, del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, sono stabilite le modalità di monitoraggio dell'andamento dei rimborsi, l'eventuale integrazione delle risorse e l'aggiornamento della relazione finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PAGINA BIANCA



19PDL0167210